



Assicurazione complementare Condizioni speciali (CS) protect Edizione 2018

Indice

protect		
1	Basi dell'assicurazione	pagina 2
1.1	Assicuratore	
1.2	Disposizioni comuni	
1.3	Contratto collettivo	
2	Entità della copertura	pagina 2
2.1	Basi contrattuali	
2.2	Controversie assicurate	
2.3	Sussidiarietà	
2.4	Controversie non assicurate	
3	Persone assicurate	pagina 2
4	Inizio, durata ed estinzione dell'assicurazione	pagina 2
4.1	In generale	
4.2	Risoluzione del contratto collettivo	
5	Validità territoriale	pagina 2
6	Validità temporale	pagina 2
7	Prestazioni assicurate	pagina 2
8	Caso di protezione giuridica	pagina 3
8.1	Notifica di un caso di protezione giuridica	
8.2	Svolgimento di un caso di protezione giuridica	
8.3	Procedura in caso di divergenze d'opinione	
9	Foro competente	pagina 3

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Assicuratore

Assicuratore dell'assicurazione di protezione giuridica per la salute protect è la Coop Protezione giuridica SA, Aarau (in seguito definita assicuratore).

1.2 Disposizioni comuni

Le disposizioni comuni di Sympany Assicurazioni SA costituiscono parte integrante delle disposizioni relative alla protezione giuridica per pazienti. In caso di deroghe, le disposizioni dell'assicurazione di protezione per la salute protect prevalgono sulle disposizioni di Sympany Assicurazioni SA.

1.3 Contratto collettivo

La concessione della protezione giuridica per la salute avviene sulla base di un contratto collettivo stipulato tra Sympany Assicurazioni SA e l'assicuratore.

2 Entità della copertura

2.1 Basi contrattuali

Il contenuto del contratto si basa sulle presenti Condizioni generali d'assicurazione di Sympany protect, sulla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sulla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché sull'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazioni private (OS).

2.2 Controversie assicurate

Sono assicurate le seguenti controversie inerenti danni alla salute:

- controversie in materia di responsabilità civile (ad esempio con fornitori di prestazioni mediche, detentori di veicoli a motore dopo un incidente stradale ecc.)
- controversie in materia di diritto assicurativo (ad esempio con l'assicurazione di responsabilità civile, infortuni, malattie, invalidità ecc.)

2.3 Sussidiarietà

Il diritto alla protezione giuridica sussiste solo e nella misura in cui le prestazioni non devono essere erogate da un altro assicuratore. Non rientrano nella sussidiarietà le controversie con fornitori di prestazioni mediche e le relative assicurazioni di responsabilità civile.

2.4 Controversie non assicurate

Non sono assicurati

- i casi non esplicitamente menzionati
- i casi, il cui evento scatenante si sia verificato prima dell'entrata in vigore della presente assicurazione
- le controversie dell'assicurato nei confronti della Coop Protezione giuridica o dei suoi organi nonché nei confronti di avvocati e specialisti che si occupano di un caso di protezione giuridica assicurato
 - i casi in relazione a
 - trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici,
 - onorari e fatture (eccezion fatta per quelle concernenti prestazioni non fornite)
 - fatture premi di Sympany
 - difesa da pretese di risarcimento danni

3 Persone assicurate

Sono assicurate le persone che hanno stipulato l'assicurazione protect presso Sympany. Sono inoltre coperte tutte le persone assicurate in una polizza comune assieme alla persona summenzionata.

Se una persona assicurata decede in seguito a un evento assicurato, i suoi eredi sono coperti per tale evento.

4 Inizio, durata ed estinzione dell'assicurazione

4.1 In generale

L'inizio, la durata e l'estinzione dell'assicurazione si basano sulle disposizioni comuni di Sympany Assicurazioni SA.

L'assicurazione può essere stipulata o gestita soltanto assieme ad almeno una delle seguenti assicurazioni:

- plus, premium, complemento generale, complemento privato, hospita, salto, dental.

Se una persona che adempie le condizioni di protect esce dalla polizza comune, l'assicurazione continua individualmente. Alla persona assicurata spetta però il diritto di recesso entro tre mesi dall'avvenuta notifica.

4.2 Risoluzione del contratto collettivo

L'assicurazione si estingue con la risoluzione del contratto collettivo tra l'assicuratore e Sympany Assicurazioni SA. La risoluzione deve essere notificata alla persona assicurata in forma scritta, al più tardi un mese prima dell'estinzione della copertura assicurativa.

5 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida a livello mondiale.

6 Validità temporale

Per la copertura assicurativa temporale è determinante il momento dell'evento scatenante. La protezione giuridica viene accordata solo se l'evento scatenante si è verificato dopo la stipulazione di protect. Quale evento scatenante è considerato il momento in cui viene provocato il sinistro; nei casi di diritto assicurativo si considera il momento dell'evento che cagiona il diritto alle prestazioni assicurate, altrimenti il momento della comunicazione che origina la controversia.

7 Prestazioni assicurate

L'assicuratore accorda le seguenti prestazioni:

- la salvaguardia degli interessi legali da parte della Coop Protezione giuridica
- il pagamento di massimo CHF 250 000.- (risp. CHF 50 000.- nei casi fuori dall'Europa e nei Paesi confinanti con il Mediterraneo), per ogni singolo caso:
 - dei costi di avvocati incaricati
 - dei costi di periti incaricati
 - delle spese procedurali e giudiziarie a carico dell'assicurato
 - delle spese d'incasso per l'indennità accordata alla persona assicurata
 - del rimborso delle spese processuali da versare alla controparte

Non vengono pagati

- risarcimenti danni
- costi che è tenuta ad assumersi una terza persona responsabile.

Il diritto al rimborso delle spese procedurali e giudiziarie accordato all'assicurato deve essere ceduto all'assicuratore.

8 Caso di protezione giuridica

8.1 Notifica di un caso di protezione giuridica

Su richiesta scritta dell'assicuratore o della cassa occorre notificare immediatamente l'insorgere di un caso di protezione giuridica. La persona assicurata è tenuta ad assistere l'assicuratore nel disbrigo del caso di protezione giuridica, a fornire le procure e informazioni necessarie come pure a inoltrare senza indugio all'assicuratore le comunicazioni ricevute, in particolare dalle autorità. In caso di violazione colposa di tali obblighi l'assicuratore può decurtare le proprie prestazioni nella misura in cui sono sorti costi supplementari. In caso di grave violazione l'assicuratore può rifiutare di fornire le proprie prestazioni.

8.2 Svolgimento di un caso di protezione giuridica

Dopo aver consultato la persona assicurata, l'assicuratore adotta le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. La persona assicurata può scegliere liberamente l'avvocato, se è necessario farvi ricorso, in particolare in caso di procedure giudiziarie o amministrative, oppure in caso di conflitto d'interessi. Il mandato viene conferito esclusivamente dall'assicuratore. In caso di mancata osservanza della presente disposizione l'assicuratore può decurtare le proprie prestazioni. Se non vi sono motivi validi per la sostituzione dell'avvocato, la persona assicurata deve assumersi le rispettive spese.

8.3 Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione circa l'ulteriore procedura, in particolare nei casi considerati senza speranza dall'assicuratore, su richiesta della persona assicurata viene avviata una procedura arbitrale. Quale giudice arbitrale viene nominata una persona designata congiuntamente da entrambe le parti.

La procedura si basa inoltre sulle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se una persona assicurata conduce una causa a proprie spese, le prestazioni contrattuali vengono fornite se il risultato è più favorevole rispetto a quanto valutato dall'assicuratore.

9 Foro competente

Le parti convengono come foro competente il domicilio svizzero della persona assicurata oppure Aarau.